

nel grande ammasso di quegli uomini facinorosi, che prima degli accaduti cambiamenti politici si trovavano in Bando, o nelle Galere, o Carceri, o ne' pubblici Lavori come condannati dall' autorità in allora vigente, sarà intanto delle prime providenze relative a quest' articolo il render noto.

Che tutti quelli, che si trovassero in queste parti quai banditi dall' autorità come sopra, o sortiti dalle Galere, o Carceri, o dal Travaglio non terminato anco il tempo della condanna, essi debbano o rassegnarsi nelle forze per dipendere da quel destino, che più sembrasse alla clemenza del Regio Governo, o allontanarsi dalla Città, e Provincia dentro a sei giorni al più dalla pubblicazione del presente: altrimenti, colti che fossero, non vi sarà indulgenza alcuna nell' assoluta esecuzione delle sentenze contro di essi nell' accennato tempo emanate.

S' intenderanno altresì congedati entro il termine suddetto tutti que' Forastieri egualmente, che sfaccendati, e senza onesto mestiere, di qualunque sesso essi fossero, si trovassero mancanti di legali prove, e ricapiti, onde render conto di se medesimi, sotto pena dello sfratto, e del massimo inesorabil rigore contro li così detti Borsaroli, i quali, oltre allo sfratto, saranno soggetti alla frusta, ed a tutto il più, che meglio valesse a contrassegnare la loro infamia.

Tut-